

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5144 del 27/09/2017
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - DITTA CENTRO PROTEZIONE DEL CANE NEL COMUNE DI FISCAGLIA - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5341 del 27/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 12009/2017/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta “Centro Protezione del Cane s.r.l.” con sede legale ed attività nel Comune di Fiscaglia, località Migliaro, via Pasubio n. 39 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di custodia ed assistenza cani.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 27.03.2017, trasmessa dallo S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia ed assunta al P.G. di ARPAE il 13.04.2017 con il n. 4249, presentata al S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia prot. n. 498/2017 ed integrata in data 12.04.2017 prot. n. 6051 dalla Ditta “Centro Protezione del Cane s.r.l.”, nella persona di Rodolfi Alberto in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed attività nel Comune di Fiscaglia, località Migliaro, via Pasubio n. 39, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'attività della ditta consiste nell'accoglienza, ricovero, sostentamento di cani, servizio e cura animali da compagnia;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla ditta per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali P.G. n. 88847 del 31.10.2012, rilasciata dalla Provincia;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

Visti

il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la documentazione integrativa della Ditta “Centro Protezione del Cane s.r.l.”, trasmessa al SUAP di Fiscaglia in data 05.05.2017 (assunta al P.G. di Arpae n. 5310 del 10.05.2017), contenente il versamento delle spese istruttorie, *la relazione di valutazione impatto acustico datata 16.03.2017* e una dichiarazione riguardante lo scarico di acque reflue industriali;

- Vista la nota del S.U.A.P. di Fiscaglia prot. n. 9330 del 06.06.2017 (assunta al PG di Arpae n. 6578 del 08.06.2017) di richiesta integrazioni, espressa da Arpae S.T. con nota P.G. n. 6197 del 29.05.2017, e sospensione dei termini del procedimento;
- Vista la documentazione integrativa, presentata al S.U.A.P. dalla Ditta “Centro Protezione del Cane s.r.l.” in data 20.06.2017 e trasmessa ad Arpae con nota prot. n. 10649 del 27.06.2017 (assunta al P.G. Arpae n. 7491 del 27.06.2017), nella quale si informa che i termini del procedimento sospesi in data 06.06.2017 hanno ripreso a decorrere dal 24.06.2017. Inoltre tale nota contiene *le integrazioni della relazione di impatto acustico datate 21.06.2017*;
- Vista la relazione tecnica della Ditta “Centro Protezione del Cane s.r.l.” (assunta al P.G. di Arpae n. 8609 del 26.07.2017), relativa all'impianto di trattamento delle acque reflue;
- Vista la relazione tecnica di Arpae ST P.G. n. 10583 del 18.09.2017, che esprime una valutazione di congruità ambientale a condizione che lo scarico rispetti i limiti della tab. 3 All. 5 D.Lgs. 152/06 e siano richiesti autocontrolli semestrali;
- Vista la nota del S.U.A.P. datata 19.09.2017 (assunta al P.G. di Arpae n. 10682 del 20.09.2017) con allegato il Parere del Servizio Ambiente del Comune di Fiscaglia riguardante l'impatto acustico;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
 - Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia alla Ditta "Centro Protezione del Cane s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Fiscaglia, località Migliaro, via Pasubio n. 39, codice fiscale e P.IVA 01956160384 per l'esercizio dell'attività di canile privato.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli	ARPAE

	124 e 125)	
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue industriali nel canale Bortolazzo è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF.
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
3. La ditta dovrà eseguire autocontrolli semestrali dello scarico con almeno la determinazione dei seguenti parametri: Solidi sospesi totali, BOD5, COD, cloro attivo libero, tensioattivi totali e pesticidi totali.
4. Per i campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "semestrale" si intende una frequenza di 180 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. In questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE.
5. Gli esiti delle analisi di cui ai precedenti punto 3 devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo per un periodo di 5 anni.

6. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
7. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo.
8. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza. Qualora il pozzetto non risulti avere tali caratteristiche, lo stesso dovrà essere adeguato entro 180 giorni dal rilascio del presente atto.
9. La ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
10. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
11. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
12. Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale.

13. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sullo scarico idrico, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE ed al Comune a mezzo fax/email entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, comprensiva della viabilità, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.
2. Dovranno essere adottati gli accorgimenti di contenimento dell'impatto acustico, indicati nella documentazione riguardante l'acustica trasmessa dalla ditta per il rilascio del presente atto.
3. In caso di variazione dell'utilizzo dell'edificio, presente nel Centro ed attualmente occupata dal gestore della struttura, dovrà essere predisposta una Valutazione di Impatto Acustico, comprovante il rispetto dei valori limite differenziali di immissione.
4. In riferimento alle opere "leggere", indicate dal tecnico in acustica della ditta, si prescrive di disporre, entro un anno dal ricevimento del presente atto, un telo oscurante lungo il fronte sud-ovest a contatto con la struttura ricettiva allo scopo di impedire ai cani la vista di oggetti in movimento che possono scatenare latrati.
5. Dovrà essere realizzato, entro tre anni dal ricevimento del presente atto, il completamento della recinzione in muratura o con pannelli prefabbricati in cls, lungo il canale Bortolazzo parallelo a via Belvedere, in sostituzione della rete metallica esistente.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Fiscaglia.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.